

SABATO 26 GIUGNO 2021

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro - pag. 2
- Riforma della riscossione: perché nel PNRR deve avere alta priorità! - pag. 4
- Pacchetto e-commerce: i chiarimenti operativi sui nuovi regimi speciali IVA - pag. 8

LAVORO E PREVIDENZA

- Congedo parentale: modalità di gestione tra regole ordinarie e deroghe - pag. 15
- Ammortizzatori sociali: dal PNRR una spinta alla riforma - pag. 18
- Contratto di espansione: inserimento delle domande e calcolo dell'indennità - pag. 20
- Esonero contributivo 2021: differiti i termini di versamento - pag. 20
- Autoliquidazione ditte cessate: il servizio online disponibile dal 1° luglio 2021 - pag. 21

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Cooperative sociali: al 30 giugno il deposito del bilancio sociale - pag. 22
- ETS: verbali e procedure dell'organo di controllo - pag. 22

FINANZIAMENTI

- Bonus adeguamento ambienti di lavoro: ultimi giorni per l'utilizzo in compensazione con F24 - pag. 24

IMPRESA

- Procedimenti amministrativi certi e autotutela limitata. Come cambia il rapporto fra imprese e PA - pag. 30

IN EVIDENZA

Riforma della riscossione: perché nel PNRR deve avere alta priorità!

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma

La riscossione dei tributi rappresenta il terzo lato del triangolo di quello che la Costituzione chiama "il sistema tributario". Gli altri due lati sono l'imposizione e la giustizia tributaria, ma la riscossione rappresenta la base del triangolo. E allora il collegamento della riforma della riscossione tributaria con il PNRR assume il connotato della priorità assoluta. Tante le difficoltà per attuarla, con la prospettiva che una seria e coraggiosa riforma della riscossione tributaria sia quanto mai aleatoria. Assai più ardua da superare della stessa pandemia che, con un po' di pur cauto ottimismo, sembra in via di definitivo aggiramento. Di Draghi e Figliuolo ne occorrerebbero tanti!

Negli ultimi Editoriali di Massimo riguardante quello che la **nostra** Basilavecchia e di Maurizio Leo **Costituzione**, nel secondo comma dell'art. 53, chiama "il sistema tributario" e che, assai meno due temi, rispettivamente, della **PNRR** ai ma tributario" e che, assai meno elegammentemente, ma forse più ica- **giustizia tributaria** e dell'**azione** sticamente si può definire "il pre- **impositiva**. lievo tributario" *lato sensu* inteso, Per completare il quadro, "trian- occorre anche considerare il **terzo** golare", complessivamente **lato** di detto **triangolo**, che



Ammortizzatori sociali: dal PNRR una spinta alla riforma

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

E' attesa per il mese di luglio la riforma degli ammortizzatori sociali, una misura di accompagnamento alla realizzazione del PNRR. Improntata al principio dell'"universalismo differenziato", la riforma deve creare un sistema diretto ad ampliare il più possibile la base dei fruitori (inclusendo anche i lavoratori autonomi), ma con delle differenziazioni in ordine alla durata del trattamento, alle soglie dimensionali dell'impresa e al settore di appartenenza. Gli obiettivi teorici sono chiari, ma il passaggio alla fase attuativa non sarà sicuramente facile. Cosa è auspicabile per le imprese?

Il tema della **riforma degli ammortizzatori sociali** in questo momento storico è di fervente attualità anche in ragione della possibile fase di uscita dalla pandemia, dell'avvio della **fase esecutiva del PNRR** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e della conseguente road-map delle riforme più volte annunciata dal Governo che vorrebbe la riforma degli ammortizzatori fosse presentata nel mese di luglio.

A ben vedere la tematica degli ammortizzatori sociali è di grandissimo interesse anche e soprattutto in ragione della circostanza per cui la pandemia ha dimostrato in modo inequivocabile che il nostro sistema non era pronto - se



Fisco

Nuove regole dal 1° luglio

IVA: vendite a distanza con soglia unica annua a 10.000 euro

di Marco Peirola - Dottore commercialista in Torino

Dal 1° luglio 2021, alle operazioni di e-commerce in ambito transfrontaliero, realizzate anche mediante l'intervento di interfacce elettroniche, si applicheranno le nuove regole IVA contenute nel D.Lgs. n. 83/2021. Di particolare interesse sono le novità relative alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l'introduzione di una unica soglia annua di 10.000 euro per l'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni. Significativa è anche la novellata disciplina delle vendite a distanza di beni importati da Paesi o territori terzi.

Le nuove regole IVA previste dal D.Lgs. n. 83/2021 si applicano alle **vendite a distanza intracomunitarie** di beni e alle vendite a distanza di beni importati, che l'art. 38-bis del D.L. n. 331/1993 definisce come le cessioni di beni spediti/trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando il fornitore interviene **indirettamente** nella spedizione/trasporto dei beni, rispettivamente:

- a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione/trasporto a destinazione dell'acquirente;
- da un territorio o Paese terzo con arrivo dei beni in uno Stato membro.

Per entrambe le tipologie di vendite a distanza, gli acquirenti sono le **persone fisiche non soggetti d'imposta**, gli **organismi internazionali e consolari** di cui all'art. 151 della direttiva n. 2006/112/CE (corrispondente all'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972) e, con esclusione dei beni soggetti ad accisa, i **cessionari non tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari** e che non hanno optato per l'applicazione della stessa.

Quando il fornitore interviene indirettamente nella spedizione/trasporto

L'art. 5-bis del regolamento di esecuzione n. 2011/282/UE, inserito dal regolamento di esecuzione n. 2019/2026/UE, ha esplicitato i **cas** in cui si considera che il fornitore interviene **indirettamente** nella spedizione/trasporto dei beni e ha precisato, altresì, che non vi è intervento del fornitore ove l'acquirente stesso effettui il trasporto dei beni o ne organizzi la consegna con un terzo e il fornitore non intervenga per coadiuvarne l'organizzazione.

In particolare, l'**intervento indiretto** nella spedizione/trasporto dei beni si verifica:

- quando la spedizione/trasporto dei beni è subappaltato dal fornitore a un terzo che consegna i beni all'acquirente;
- quando la spedizione/trasporto dei beni è effettuato da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale

- o parziale della consegna delle merci all'acquirente;
- quando il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per poi trasferirle a un terzo che organizza la spedizione o il trasporto dei beni;
- quando il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e un terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Imponibilità alternata dell'IVA nello Stato membro di origine o di destinazione

Rispetto alla previgente disciplina, **dal 1° luglio 2021**, l'imposizione nello Stato membro di destinazione delle vendite a distanza intracomunitarie di beni si basa sulla **soglia, unica sul piano comunitario, di 10.000 euro**, salvo opzione per l'imponibilità nello Stato membro di destinazione nel caso in cui il cedente non abbia superato tale limite monetario.

In particolare, la **soglia è calcolata, per ciascun anno**, sommando il valore totale, al netto dell'imposta, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, taleradiodiffusione ed elettronici resi a privati consumatori di altri Stati membri.

Pertanto, **al di sotto della soglia**, l'IVA è dovuta in Italia, salvo opzione per l'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni, dove l'operazione si considera imponibile, in quanto ivi territorialmente rilevante, **in caso di superamento della soglia di 10.000 euro** nell'anno precedente o nell'anno in corso.

Leggi anche IVA: vendite ai consumatori UE con le aliquote estere e la revisione del listino prezzi

Anche per i **beni soggetti ad accisa** l'imposizione avviene nello Stato membro di destinazione in base alle stesse regole previste per gli altri beni e, quindi, in funzione del soggetto che organizza la spedizione/trasporto, della tipologia di destinatario e della soglia unica di 10.000 euro.

In particolare, i beni soggetti ad accisa sono ricompresi nelle nuove regole solo se oggetto di cessione

a destinazione di persone fisiche non soggetti passivi IVA o nei confronti dei soggetti di cui all'art. 72 del D.P.R. n. 633/1972 (o della corrispondente previsione adottata dagli altri Stati membri in conformità all'art. 151 della direttiva n. 2006/112/CE).

L'intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza

L'intervento delle interfacce elettroniche nelle vendite a distanza è disciplinato dal nuovo art. 2-*bis* del D.P.R. n. 633/1972, che contempla:

- da un lato, le cessioni di beni effettuate in ambito intracomunitario da soggetti extra-UE, siano esse vendite a distanza intracomunitarie di beni o cessioni domestiche, e
- dall'altro, le vendite a distanza di **beni importati di valore non superiore a 150 euro** effettuate da soggetti UE ed extra-UE.

L'operatore che, attraverso l'uso di una piattaforma elettronica, facilita le vendite a distanza sarà considerato **colui che effettua le vendite** in questione, con la conseguenza che le vendite a distanza a favore di

consumatori finali, poste in essere tramite un'interfaccia elettronica, daranno luogo a **due operazioni**, vale a dire:

- 1) una cessione dal fornitore all'interfaccia elettronica (**fornitura B2B**) e
- 2) una cessione dall'interfaccia elettronica al cliente (**fornitura B2C**).

La fornitura B2B si considererà effettuata nel **luogo in cui il bene si trova al momento della cessione** e beneficia dell'esenzione da IVA in considerazione dell'imponibilità della fornitura B2C nel **luogo di arrivo dei beni**.

In particolare, la fornitura B2B, se territorialmente rilevante in Italia, è esente ai sensi del novellato art. 10, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972 e con obbligo di fatturazione, fermo restando che l'esenzione **non influenza il pro-rata di detrazione** e, in base all'art. 19, comma 3, lettera d-*bis*), dello stesso D.P.R. n. 633/1972, è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.

Fisco

L'Editoriale di Cesare Glendi

Riforma della riscossione: perché nel PNRR deve avere alta priorità!

di Cesare Glendi - Professore Emerito di diritto processuale civile presso l'Università di Parma

La riscossione dei tributi rappresenta il terzo lato del triangolo di quello che la Costituzione chiama "il sistema tributario". Gli altri due lati sono l'imposizione e la giustizia tributaria, ma la riscossione rappresenta la base del triangolo. E allora il collegamento della riforma della riscossione tributaria con il PNRR assume il connotato della priorità assoluta. Tante le difficoltà per attuarla, con la prospettiva che una seria e coraggiosa riforma della riscossione tributaria sia quanto mai aleatoria. Assai più ardua da superare della stessa pandemia che, con un po' di pur cauto ottimismo, sembra in via di definitivo aggiramento. Di Draghi e Figliuolo ne occorrerebbero tanti!

Negli ultimi Editoriali di Massimo Basilavecchia e di Maurizio Leo sono state focalizzate le parametrizzazioni del nascente **PNRR** ai due temi, rispettivamente, della **giustizia tributaria** e dell'**azione impositiva**.

Per completare il quadro, "triangolare", complessivamente riguardante quello che la **nostra Costituzione**, nel secondo comma dell'art. 53, chiama "il sistema tributario" e che, assai meno elegantemente, ma forse più icasticamente si può definire "il prelievo tributario" *lato sensu* inteso, occorre anche considerare il **terzo lato** di detto **triangolo**, che è proprio quello che ne costituisce la base e che attiene precisamente alla **riscossione dei tributi**. Non foss'altro perché, se è certamente vero che la giustizia permea tutta l'area del prelievo e che non v'è giustizia tributaria se non v'è imposizione, vero è, ancor più, che, né la giustizia, né l'imposizione tributaria concretamente servono se quel che legittimamente imposto e giustamente ritenuto dovuto non viene riscosso, entrando nelle casse dello Stato per far fronte ai doveri e garantire i diritti di cui all'art. 2 della *Magna Charta*.

Di tutto ciò e di quanto, soprattutto, ciò sia importante, proprio in termini di vitalità dell'ordinamento stesso in chiave costituzionale, si è resa autorevolmente interprete la **Consulta** con la recentissima e importantissima sentenza n. 120/2021 (Pres. Coraggio; red. Antonini). Nella quale, in estrema sintesi, nel pronunciarsi sulla *vexata quaestio* della legittimità o meno in oggi dell'**aggio nell'esecuzione forzata tributaria**, dopo un breve, ma lucidissimo flash storico sulla legislazione postunitaria della riscossione, a far data dalla "storica" legge 20 aprile 1871, n. 192, riguardante propriamente le imposte dirette, ha fatto un quadro molto realistico (e, a dir vero, impietoso) dell'attuale situazione della riscossione dei tributi in Italia. Prendendo e dando atto, anzitutto, sulla base dei dati forniti dalla **Corte dei Conti** e dal **Direttore dell'Agenzia delle Entrate** nel corso di sue recenti audizioni

parlamentari, dell'abnorme dimensione delle esecuzioni infruttuose (circa mille miliardi accumulati negli ultimi vent'anni) a fronte di un modestissimo indice di riscossione (13,3%), dati che non hanno uguali nel panorama internazionale. Facendo, quindi, rilevare come tutto ciò determini un riversamento dei costi di siffatta deficitaria **gestione della riscossione** su di una **limitata platea di contribuenti**, cc.dd. tardivamente solventi, in modo tutt'affatto sproporzionato e irragionevole, in quanto più che ad essi imputabile alla sostanziale incapacità dello Stato a riscuotere i propri crediti. Ed annotando, infine, come tutto ciò non sia solo causa di rilevanti perdite di gettito e d'ingiusto aggravamento per l'anzidetta categoria di contribuenti, ma incida pesantemente sulla tenuta stessa del sistema tributario nel suo complesso, con il concreto rischio di una **grave compromissione del "dovere tributario"** preordinato al finanziamento dell'insieme dei diritti costituzionali, e così, alla fin fine, con una prospettiva finale di vero e proprio "collasso" dell'ordinamento.

Di fronte a questo quadro fortemente degenerativo dei più alti principi costituzionali e ordinamentali, l'**illegitimità costituzionale dell'aggio** degrada, in effetti, a mero corollario statutivo. Che tuttavia, in concreto, da parte della Corte non v'è stato, in quanto nel dispositivo finale la stessa ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale di cui era stata investita. In apparenza, questo risultato potrebbe sembrare contraddittorio e deludente. Così però, al fondo, non è. Perché, anzi, la Corte, così motivando, ha in realtà inteso impartire una vera e propria **lezione ammonitrice di diritto costituzionale** a tutti i **vertici dello Stato**, autofrenando (provvisoriamente), essa stessa, i propri poteri abrogativi, di cui sola dispone, non sovrapponendosi, di proposito, alla preservata discrezionalità della potestà legislativa, ben evidenziando, nella parte finale della pronuncia, come per rimediare al pur riscontrato *vulnus* costituzionale sussistesse

nel caso una pluralità di scelte legislativamente diversificate “secondo uno spettro di possibilità che varia dalla fiscalizzazione degli oneri della riscossione (così come lo sono già, del resto, quelli relativi all’attività di controllo e di accertamento), eventualmente escluse le spese di notifica della cartella e quelle esecutive, alla previsione di soluzioni, anche miste, che prevedano criteri e limiti adeguati per la determinazione di un aggio proporzionato”.

Fermo ben restando, in termini d’ineludibile perentorietà, l’ultimativo **monito al legislatore statale** perché provveda a riformare, non solo dunque la disciplina dell’aggio, ma **tutto il meccanismo della riscossione** siccome **contrario**, così com’è, **ai valori costituzionali**.

A questa stregua, la **riforma della riscossione** cessa di rappresentare soltanto uno dei tanti obiettivi di una buona azione di Governo. Assumendo, invece, la consistenza e l’imperativo categorico di un **immediato adempimento** di un preciso **dovere costituzionale**, reso concretamente vincolante *per rescriptum Curiae*. Onde il **collegamento della riforma della riscossione tributaria** con il **PNRR** - Piano nazionale di ripresa e resilienza assume, com’è chiaro, il connotato della **priorità assoluta**.

Anche se, bisogna pur dirlo, altrettanto doverosamente, le **difficoltà per attuarlo**, specie *in parte qua*, sono particolarmente **impervie**. Assai più di quelle,

già tutt’altro che lievi, per addivenire alla **riforma dell’azione impositiva** e della **giustizia tributaria**. In quanto su questi temi, per lo meno, bene o male, negli ultimi tempi, almeno v’è stato un qualche lavoro di studio e di esperienza operativa, a livello di prassi e di giurisprudenza.

Riguardo alla **riscossione**, invece, **tutto questo difetto** o, quanto meno, è rimasto ad uno stadio di minimale rilievo. Basti dire che ancor oggi non è chiaro se l’esecuzione forzata tributaria debba essere considerata alla stregua di una forma di autotutela (come da sempre ritenuto dalla Corte costituzionale) o di una speciale sottocategoria dell’esecuzione forzata regolata dal codice di procedura civile (come, invece, sembrerebbe orientata a ritenere la Corte di Cassazione, in modo, peraltro, nient’affatto coerente così da determinare gravi incertezze ed intralci che rendono ancor più defatigante ed infruttuosamente sterile l’*iter* delle procedure esecutive in materia).

Oltre a ciò quivi permangono sedimentate “sacche d’inefficienza lobbisticamente protette” che rendono la **prospettiva di una seria e coraggiosa riforma della riscossione tributaria** quanto mai **aleatoria**. Assai più aleatoria e ardua da superare della stessa Pandemia che, con un po’ di pur cauto ottimismo, sembra in via di definitivo aggiramento. **Di Draghi e Figliuolo ne occorrerebbero tanti!**

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato possono essere sostituiti di imposta

Possono essere sostituiti di imposta, anche i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 449 del 25 giugno 2021. Relativamente ai compensi erogati prima di assumere la qualifica di sostituto d'imposta, sarà cura del personale assunto, che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti emolumenti.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 449 in data 25 giugno 2021, riguardante gli adempimenti del sostituto di imposta da parte di soggetto estero non residente.

I soggetti extra-Ue che intendono porre in essere in Italia operazioni rilevanti ai fini IVA, se privi di stabile organizzazione, per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti derivanti dall'applicazione di tale tributo, possono **identificarsi** direttamente ex articolo 35-ter del decreto IVA solo se esercitano una attività di impresa, arte o professione in un Paese terzo con il quale esistano strumenti giuridici che disciplinano la reciproca assistenza in materia di imposizione indiretta. Diversamente devono nominare un **rappresentante fiscale** residente nel territorio dello Stato.

L'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dispone che i soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati, anche sotto forma di partecipazione agli utili, per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di terzi o per l'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere devono operare all'atto del pagamento una ritenuta del 20 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con l'obbligo di rivalsa. Il successivo comma 4 del medesimo articolo 25 prevede che se i compensi e le altre somme sono corrisposti a soggetti **non residenti**, deve essere operata una ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 30 per cento.

L'articolo 23, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973

individua, in modo tassativo, i soggetti obbligati a operare, in qualità di **sostituti di imposta**, le ritenute alla fonte sui redditi per i quali è prevista l'applicazione di dette ritenute.

Fra tali soggetti menziona gli enti e le società indicati nell'articolo 87 (ora articolo 73), comma 1, del Tuir.

L'articolo 73, comma 1, del Tuir, alla lettera d), indica testualmente le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Possono, dunque, essere sostituiti di imposta, anche i **soggetti non residenti** nel territorio dello Stato, limitatamente, tuttavia, ai redditi corrisposti da una loro stabile organizzazione o base fissa in Italia.

Laddove, poi, il sostituto non abbia operato, né versato, in tutto o in parte, le ritenute, troveranno applicazione le dovute **sanzioni**.

Qualora, invece, non abbia una stabile organizzazione in Italia, il soggetto potrebbe assolvere i descritti adempimenti fiscali relativamente ai compensi erogati solo dopo aver assunto la qualifica di sostituto d'imposta.

Relativamente ai compensi erogati precedentemente, sarà cura del personale assunto "con contratto di prestazione occasionale", che ha percepito i compensi per lo svolgimento di tale attività, dichiarare nel nostro Paese i predetti **emolumenti**.

Qualora il predetto personale non fosse residente in Italia, sono fatte salve le disposizioni della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dal nostro Paese con quello di residenza del percettore.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/06/2021, n. 449](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Superbonus anche per le fondazioni ONLUS indipendentemente dalla categoria catastale dell'immobile

La Fondazione, in quanto ONLUS, può fruire del Superbonus entro il termine del 30 giugno 2022, come previsto per i soggetti che rientrano nella lettera d-bis) del citato comma 9, dell'articolo 119

del decreto Rilancio ed esercitare le opzioni previste per lo sconto in fattura e la cessione del credito. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 448 del 25 giugno 2021, con cui ha specificato che per le ONLUS, OdV e APS, non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 448 in data 25 giugno 2021, riguardante il superbonus per le fondazioni.

L'articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto nuove disposizioni che disciplinano la detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di specifici interventi finalizzati alla efficienza energetica (ivi inclusa la installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici) nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cd. **Superbonus**) effettuati su unità immobiliari residenziali.

Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. **ecobonus**) nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. **sismabonus**), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16, del DL n. 63 del 2013.

Le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto del **Superbonus** sono indicati nei commi da 1 a 8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, mentre l'ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale è delineato nei successivi commi 9 e 10.

Lo sconto in fattura

L'articolo 121 del decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per taluni interventi di recupero del patrimonio edilizio (compresi quelli antisismici), ivi inclusi quelli che accedono al Superbonus, nonché per gli interventi che accedono al bonus facciate possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della **detrazione**, per un contributo, sotto forma di **sconto** sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (cd. sconto in fattura). In alternativa, i contribuenti possono, altresì, optare per la cessione di un **credito d'imposta** di importo

corrispondente alla **detrazione** ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

Occorre evidenziare che l'articolo 1, comma 66, lettera a), n. 1) della L. 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha modificato l'articolo 119 del decreto Rilancio, prevedendo che il Superbonus si applica alle spese sostenute fino al **30 giugno 2022** e che, per la parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Con riferimento alla applicazione delle agevolazioni, sono stati forniti chiarimenti con la circolare 8 agosto 2020, n. 24/E.

Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati") realizzati su:

- parti comuni di edifici residenziali in "**condominio**"(-sia trainanti, sia trainati);
- su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- unità **immobiliari residenziali** funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
- singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).

La lettera c), dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che il **Superbonus** si applica anche agli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, per i quali la detrazione si applica alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022.

Inoltre, ai sensi del comma 8-bis dell'articolo 119, per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.

Al riguardo, si fa presente che l'applicazione della disposizione normativa presuppone, quindi, l'esistenza dei seguenti requisiti:

-soggettivo, essendo la stessa riservata, tra l'altro, agli **Istituti autonomi case popolari** (IACP) comunque denominati;

-oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà dei predetti Istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Inoltre però nel comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio viene stabilito che l'agevolazione si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (**ONLUS**), dalle organizzazioni di volontariato (**OdV**), dalle associazioni di promozione sociale (**APS**) iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Ne consegue che la Fondazione iscritta all'anagrafe delle **Onlus**, nel rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti, può accedere al Superbonus.

Nel caso in cui invece la **Fondazione** non rientra tra i soggetti di cui alla lettera d-bis del citato comma 9, dell'articolo 119 del decreto Rilancio, la stessa non potrà accedere al Superbonus.

Per detti soggetti (**ONLUS**, **OdV** e **APS**), non essendo prevista alcuna **limitazione espressa**, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.

Come chiarito dalla circolare 30/E del 2020, non opera neanche la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Per le **ONLUS**, le **OdV** e le **APS** il beneficio spetta indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in **condominio**. Pertanto, il Superbonus spetta anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

L'individuazione del tetto massimo di **spesa agevolabile** va effettuata anche per tali soggetti, al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nell'articolo 119, ovvero tenendo conto della "natura" degli immobili e del "tipo di intervento" da realizzare.

Quindi la Fondazione, in quanto **ONLUS**, potrà tuttora fruire del Superbonus entro il termine del 30 giugno 2022, come previsto per i soggetti che rientrano

nella lettera d-bis) del citato comma 9, dell'articolo 119 del decreto Rilancio ed esercitare le opzioni previste per lo sconto in fattura e la cessione del credito.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 25/06/2021, n. 448

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Pacchetto e-commerce: i chiarimenti operativi sui nuovi regimi speciali IVA

di Maria Antonietta Caracciolo - Avvocato tributarista in Reggio Calabria

Nell'ambito del pacchetto e-commerce, dal 1° luglio 2021 sono operativi i nuovi regimi Iva OSS e IOSS. Con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 160315 del 25 giugno 2021 è stato individuato il Centro Operativo di Pescara quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regimi speciali. Inoltre, importanti chiarimenti operativi sono stati forniti anche con riferimento alla registrazione ai regimi speciali stessi nonché con riferimento al contenzioso per cui per le controversie relative agli atti emessi dal COP nei confronti dei soggetti che aderiscono ai nuovi regimi è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara.

Entra nel vivo il nuovo sistema europeo centralizzato e digitale di assolvimento dell'Iva, per le operazioni di commercio elettronico e di vendita a distanza. Con il provvedimento n. 160315 del 25 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha individuato gli **Uffici competenti** allo svolgimento delle attività e dei controlli dei regimi speciali in materia di iva, "One Stop Shop" o "Oss" e "Import scheme" o "Ioss" e le **modalità operative** e gestionali per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 74-quinquies, 74-sexies, 74-sexies.1 e 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.

Pacchetto e-commerce: cos'è

La direttiva 2017/2455/UE del Consiglio del 5 dicembre 2017 e la direttiva 2019/1995/UE del Consiglio del 21 novembre 2019 hanno apportato significative modifiche alle direttive 2006/112/CE e 2009/132/CE in tema di **e-commerce** transfrontaliero business to consumer (B2C).

Ciò al fine di:

- semplificare l'adempimento degli obblighi IVA per le imprese impegnate **nell'e-commerce transfrontaliero**; -assicurare alle imprese UE la "fair competition" nel mercato unionale rispetto alle imprese non-UE.

A tal fine è stato predisposto il **pacchetto e-commerce** composto, oltre che dalle direttive appena menzionate da:

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del 15 marzo 2011 (come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2459 del 5 dicembre 2017);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/2026 del 21 novembre 2019;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 904/2010 del 7 ottobre 2010, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/2454 del 5 dicembre 2017.

Con queste norme è stato previsto un sistema europeo di assolvimento **dell'IVA**, centralizzato e digitale, che ricomprende, oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione già rientranti nel regime **MOSS**, le seguenti operazioni:

- le cessioni a distanza intracomunitarie di beni;
- le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi;
- le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme;
- le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo.

I nuovi regimi speciali IVA

Sono stati così previsti **nuovi regimi speciali IVA** per:
-i servizi resi da soggetti non UE, ossia **regime "Oss non Ue"**;

-i servizi resi da soggetti UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme, ossia **regime "Oss UE"**;
- la vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, **regime "Import scheme"**.

L'adesione a questi regimi è facoltativa.

Occorre evidenziare che inizialmente l'entrata in vigore di questa nuova disciplina era fissata al 1° gennaio 2021, e successivamente è stata posticipata, in risposta alla pandemia COVID-19, **al 1° luglio 2021** con la decisione (UE) n.1109/2020 del Consiglio del 20 luglio 2020.

In Italia le **disposizioni unionali** sono state recepite col D. Lgs. n. 83 del 2021, che ha previsto che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa, ove necessaria, con il Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, siano individuati gli **uffici competenti** a svolgere le attività previste dai regimi speciali.

Quali sono i vantaggi

I vantaggi per le imprese che vendono beni e forniscono servizi a consumatori finali in tutta l'Ue, tramite interfacce elettroniche sono:

- disporre della sola **partita Iva italiana**, per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ammissibili a favore di acquirenti situati in tutti gli altri 26 Stati membri;

- dichiarare l'Iva in Italia, tramite un'unica dichiarazione elettronica ed effettuare un **unico pagamento** dell'Iva dovuta su tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi;

- interfacciarsi con la sola Agenzia delle Entrate italiana, anche se le vendite avvengono in tutta la Ue.

Ufficio competente per le attività dei regimi speciali

Il **Centro Operativo di Pescara (COP)** è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai nuovi regime speciale. In particolare svolge tra l'altro l'attività di:

- lavorazione delle richieste di **identificazione** e di registrazione;

- trattamento delle **dichiarazioni IVA mensili**;

- emissione dei provvedimenti di **sospensione**, esclusione e cancellazione dal regime speciale;

- **liquidazione dell'imposta** dovuta in base alle dichiarazioni relativamente alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi terzi con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente nello Stato;

- monitoraggio dei rimborsi.

Registrazione ai regimi speciali

I soggetti passivi domiciliati o residenti **fuori dell'Unione europea**, non stabiliti in alcuno Stato membro dell'Unione, che scelgono di avvalersi del regime speciale **One Stop Shop non Ue** identificandosi in Italia, richiedono la **registrazione** online compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.

Il COP, effettuate le necessarie **verifiche**, comunica al richiedente, via email, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l'accesso ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, espresse in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione.

I soggetti passivi domiciliati nel **territorio dello Stato** o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, identificati in Italia, i soggetti passivi

domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell'Unione europea, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale **One Stop Shop Ue** utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali. La registrazione viene effettuata online.

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all'estero, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell'Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato ed i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea non stabiliti in alcuno Stato membro che scelgono di avvalersi del **regime speciale Import scheme** identificandosi in Italia, direttamente o tramite l'intermediario Ioss, richiedono la **registrazione online** compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate, nella sezione a libero accesso.

I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell'Unione europea stabiliti in un Paese con il quale l'Unione europea ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010, possono registrarsi direttamente al regime, previa richiesta di attribuzione **dell'identificativo**. Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente e, a mezzo email, il numero di identificazione d'intermediario Ioss attribuito.

Il nuovo Provvedimento ha approvato anche gli schemi dei dati relativi alle fasi di e dichiarazione.

Contenzioso e assistenza ai contribuenti

Per le **controversie** relative agli atti emessi dal COP nei confronti dei soggetti che aderiscono ai regimi speciali in oggetto è competente la **Commissione Tributaria Provinciale di Pescara**.

I Centri di Assistenza Multicanale sono competenti allo svolgimento delle ordinarie attività di **assistenza**. Il COP è competente allo svolgimento dell'attività specifica di assistenza sia sulle attività dal medesimo svolte che sui provvedimenti di propria emanazione.

Il provvedimento produce i propri effetti dal 1° luglio 2021, tuttavia, al fine di rendere i nuovi **regimi OSS e IOSS** effettivamente operativi da tale data, già dal 1° aprile 2021 l'Agenzia delle entrate ha reso disponibili sul sito istituzionale le funzionalità telematiche che consentono ai soggetti passivi, residenti e non residenti che intendono aderire ai regimi speciali OSS e IOSS,

di effettuare la registrazione online.

Webinar su e-commerce

L'Agenzia con un comunicato stampa ha inoltre evidenziato la possibilità di inviare dei contributi scritti, entro il prossimo 12 luglio, alla casella email: dc.gci.internazionale@agenziaentrate.it. I contributi saranno discussi nell'ambito di un webinar che si terrà indicativamente giovedì 22 luglio mattina.

E' possibile anche inviare la possibilità di inviare **quesiti** alla casella email ossitaly@agenziaentrate.it, che sostituisce, a partire dal 1° luglio, la casella mositaly@agenziaentrate.it

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, provvedimento 25/06/2021, n. 160315

Fisco

La circolare n. 22/D

Sistema Customs Decisions: disponibile la nuova versione

Con la nuova versione del sistema Customs Decisions (CDS), l'ufficio doganale competente ad adottare le decisioni (DTCA - Decision Taking Customs Authority) può essere modificato. Pertanto, nei casi in cui sia necessario spostare la competenza di un'autorizzazione da una DTCA ad un'altra, l'ufficio doganale competente per l'autorizzazione provvede ad attivare la nuova funzionalità "Update DTCA" / "Modifica DTCA", a selezionare il codice del nuovo ufficio doganale competente e ad inserire la motivazione del cambiamento. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Dogane con la circolare n. 22 del 25 giugno 2021.

L'Agenzia delle Dogane ha pubblicato la circolare n. 22 del 25 giugno 2021 riguardante il sistema customs decisions.

E' disponibile la nuova versione del sistema Customs Decisions (CDS), identificata dal codice 1.26. Rispetto alle precedenti versioni 1.24 e 1.25, sono state inserite nuove funzionalità ed aggiornate funzionalità esistenti per fornire un maggiore supporto agli operatori economici ed al personale doganale nell'utilizzo del sistema. La nuova versione 1.26 del sistema utilizza la versione 10 di eUI che richiede anche un aggiornamento dei browser ufficialmente supportati.

Con la nuova versione l'ufficio doganale competente ad adottare le decisioni (DTCA - Decision Taking Customs Authority) può essere modificato.

Pertanto, nei casi in cui sia necessario spostare la

competenza di un'autorizzazione da una DTCA ad un'altra (come ad esempio nel caso in cui l'ufficio doganale dell'autorizzazione venga soppresso e la competenza dell'autorizzazione passi ad un altro ufficio), l'ufficio doganale competente per l'autorizzazione provvede ad attivare la nuova funzionalità "Update DTCA" / "Modifica DTCA", a selezionare il codice del nuovo ufficio doganale competente e ad inserire la motivazione del cambiamento.

È possibile rilasciare e rettificare l'autorizzazione nella stessa giornata a condizione che la stessa non sia nello stato "In sospeso" / "Pending", ovvero nell'autorizzazione non sia stata indicata una data futura nel campo "Data di inizio validità della decisione" / "Start Date of Decision"

È possibile rettificare più volte l'autorizzazione nella stessa giornata, a condizione che il processo di rettifica precedente sia terminato.

Nel caso in cui il personale doganale abbia avviato per errore il processo di rettifica dell'autorizzazione (ad esempio cliccando sui pulsanti "Intention to Amend" / "Intenzione di modifica" o "Update DTCA" / "Modifica DTCA") o il soggetto che valida l'operazione ritenga non opportuno proseguire con la rettifica, il sistema consente di cancellare l'operazione effettuata:

- prima che la bozza di rettifica venga sottoposta alla validazione del Direttore della struttura (o dei funzionari da questi incaricati);

- al momento della validazione del Direttore della struttura (o dei funzionari da questi incaricati).

Nell'ambito del processo di rettifica, è ora possibile emendare anche il rappresentante dell'autorizzazione semplicemente inserendo il codice EORI del nuovo rappresentante.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle dogane, circolare 25/06/2021, n. 22](#)

Fisco

dall'Agenzia delle Entrate

Dichiarazioni fiscali 2021: la nuova raccolta per la dichiarazione delle persone fisiche

Con la circolare n. 7/E del 25 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che

danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020. E' allegato un elenco esemplificativo delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le condizioni soggettive rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 7 del 25 giugno 2021, concernente una raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020.

La raccolta contiene dettagliate indicazioni attinenti:

- alle spese che danno diritto a **detrazioni**, deduzioni d'imposta e crediti d'imposta;

- agli altri elementi che rilevano ai fini della **compilazione della dichiarazione dei redditi**, nonché ai fini dell'apposizione del visto di conformità.

La Raccolta

Nel 2017 è stata pubblicata la prima "Guida alla **dichiarazione dei redditi** delle persone fisiche relativa all'anno d'imposta 2016" che costituisce una trattazione sistematica delle disposizioni anche sotto il profilo degli obblighi di **produzione documentale** da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

Il documento è il frutto del lavoro svolto da un **tavolo tecnico** istituito tra l'Agenzia delle entrate e la Consulta Nazionale dei CAF per elaborare un compendio comune utile:

- per gli **operatori dei CAF** e per i professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni;

- per gli stessi **uffici dell'Amministrazione finanziaria** nello svolgimento dell'attività di assistenza e di controllo documentale.

L'obiettivo della **Raccolta** è offrire, per i principi della trasparenza e soprattutto della collaborazione sanciti dallo Statuto dei diritti del contribuente, nell'ottica del potenziamento della tax compliance, a tutti gli operatori uno **strumento unitario** che garantisca una applicazione uniforme delle norme sul territorio nazionale. Questa Raccolta, era stata già **riveduta nel 2018**, con la circolare n. 7/E del 2018 e nel 2019 con la circolare n. 13/E del 2019, nel 2020 con la circolare n. 19 ed ora è stata nuovamente **aggiornata** con la presente circolare

tenendo conto delle **novità normative** ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2020 e lasciandone inalterato l'impianto generale, al fine di consentirne una più agevole consultazione.

Nello specifico si segue l'ordine dei **quadri** relativi al **modello 730/2020** e si consente, pertanto, di individuare rapidamente i chiarimenti di interesse. Tale modalità di consultazione potrebbe risultare utile anche ai singoli contribuenti che dovessero risolvere dubbi interpretativi.

Inoltre la Circolare richiama i **documenti di prassi** da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti non solo alla luce delle modifiche normative intervenute, ma anche delle **risposte ai quesiti** posti dai contribuenti in sede di interpello o dai CAF e dai professionisti abilitati per le questioni affrontate in sede di assistenza.

Tra l'altro, all'interno della circolare vi è l'elencazione della **documentazione**, comprese le dichiarazioni sostitutive, che i contribuenti devono esibire e che il CAF o il professionista abilitato deve verificare al fine dell'apposizione del **visto di conformità** e conservare. In sede di controllo documentale potranno essere richiesti soltanto i **documenti** indicati nella Circolare, salvo il verificarsi di fattispecie non previste.

Orbene, questa indicazione rileva anche per la documentazione riguardante la **prova del pagamento** che, laddove necessaria, è specificatamente indicata nella circolare.

L'Agenzia ha comunque un **potere di controllo** nei confronti del contribuente in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi per fruire delle diverse agevolazioni fiscali nonché il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal contribuente.

Per tale ragione è allegato un **elenco esemplificativo** delle dichiarazioni che possono essere rese dal contribuente per attestare le **condizioni soggettive** rilevanti ai fini del riconoscimento di oneri deducibili, detraibili o crediti d'imposta, la cui falsità comporta responsabilità penale.

Il rilascio del visto di conformità

Il D. Lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall'articolo 7-bis del DL n. 4 del 2019, prevede che in caso di visto di conformità infedele su una dichiarazione **modello 730**, il professionista abilitato, il Responsabile dell'Assistenza Fiscale (RAF) e, in solido con quest'ultimo il CAF sono tenuti al pagamento di un importo pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla **condotta dolosa** o gravemente colposa del contribuente.

La nuova versione dell'articolo 39, comma 1, lettera

a), del D. Lgs. n. 241 del 1997, è entrata in vigore il 30 marzo 2019. In conclusione, le nuove misure destinate a sanzionare gli errori commessi dai CAF e dai professionisti si applicano all'assistenza fiscale prestata successivamente alla sua entrata in vigore e, quindi, a partire dall'assistenza fiscale prestata nel 2019.

La norma vigente conferma che il Centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una **dichiarazione rettificativa** del contribuente ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sempreché **l'infedeltà del visto** non sia già stata contestata

Detrazione dall'imposta di oneri e spese: aspetti generali

La **detrazione dall'imposta** di oneri e spese sostenute è prevista sia da disposizioni contenute all'interno del TUIR sia da altre disposizioni di legge.

La detrazione:

- è riconosciuta solamente su una **quota parte dell'onere/spesa**, quota parte che varia a seconda della tipologia di onere o spesa. In taluni casi, tuttavia, l'ammontare della detrazione viene quantificato in via forfetaria (non considerando pertanto i costi effettivamente sostenuti);

- spesso può essere calcolata entro un **limite fissato a livello legislativo** (non sull'intero ammontare della spesa o dell'onere in esame);

- spetta unicamente nell'ipotesi in cui l'onere o la **spesa** siano stati effettivamente **sostenuti**. La detrazione non spetta qualora le spese siano state rimborsate e il rimborso non abbia concorso alla formazione del reddito (se il rimborso è inferiore all'ammontare della spesa sostenuta, la detrazione viene calcolata sulla quota parte non rimborsata).

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, circolare 25/06/2020, n. 7

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Regime lavoratori impatriati anche per calciatore professionista proveniente da Paese extra-UE

Il Calciatore professionista, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia può beneficiare dell'agevolazione fiscale del regime degli impatriati, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 447 del 25 giugno 2021 con cui ha analizzato la disciplina dei lavoratori impatriati.

Con la risposta a interpello n. 447 del 25 giugno 2021, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicabilità agli sportivi professionisti del "regime speciale per lavoratori impatriati".

L'articolo 16 del D. Lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto il regime speciale per **lavoratori rimpatriati** che prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la **residenza** nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del DPR n. 917 del 1986.

Per fruire del trattamento di cui al citato articolo 16 del decreto Internazionalizzazione, in vigore a decorrere dal 1° maggio 2020, è necessario, ai sensi del comma 1, che il lavoratore:

- trasferisca la **residenza** nel territorio dello Stato;
- non sia stato **residente in Italia** nei due periodi d'imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
- svolga l'attività lavorativa prevalentemente nel **territorio italiano**.

In base al successivo comma 2, il cui contenuto è rimasto immutato rispetto alla versione della norma in vigore fino al **30 aprile 2019**, sono destinatari del beneficio fiscale in esame, inoltre, i **cittadini dell'Unione europea** o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una **Convenzione** contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:

- sono in possesso di un **titolo di laurea** e abbiano svolto "continuativamente" un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
- abbiano svolto "continuativamente" un'attività di **studio fuori dall'Italia** negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L'agevolazione in esame è fruibile dai contribuenti per un **quinquennio**, a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi. Per accedere al regime speciale, il

citato articolo 16 presuppone, inoltre, che il soggetto non sia stato **residente in Italia** per due periodi di imposta precedenti il rientro.

Sportivi professionisti

In proposito, il comma 5-quater del citato articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 stabilisce che, alle condizioni ivi indicate, per i rapporti di cui alla L. n. 91 del 1981, (rapporti tra società e sportivi professionisti), i redditi sopra elencati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.

Come chiarito con la circolare del 28 dicembre 2020, n. 33/E, il regime agevolativo trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori che, nel rispetto delle condizioni normativamente previste, trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019.

Con riguardo alle condizioni e ai requisiti soggettivi che gli **sportivi professionisti** devono possedere per l'accesso al regime, va osservato che essi sono, per espressa previsione normativa, quelli fissati dallo stesso articolo 16, e in particolare, quindi, quelli di cui al comma 1.

Al riguardo, la citata circolare n. 33/E del 2020, ha chiarito che mentre ai sensi del comma 2 dell'articolo 16 possono accedere al regime degli **impatriati** i cittadini dell'Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le **doppie imposizioni** o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, il comma 1 non pone alcun tipo di limitazioni al riguardo, con la conseguenza che tutti i **lavoratori** che rispondono alle caratteristiche delineate dalla norma, indipendentemente dalla loro cittadinanza, possono accedere al regime in esame.

La medesima circolare ha richiamato il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 26 maggio 2016 - che reca disposizioni di attuazione del regime per gli impatriati - in tema di **decadenza dall'agevolazione** qualora la residenza in Italia non sia mantenuta per almeno **due anni**.

Il successivo comma 5-quinquies dell'articolo 16 ha stabilito che l'opzione per il regime degli impatriati comporta, nel caso degli **sportivi professionisti**, il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile, con finalità di promozione dello sviluppo dei **settori sportivi giovanili**.

Conseguentemente nella G.U. Serie generale n. 66 del 17 marzo 2021 è stato pubblicato il d.P.C.M. del 26 gennaio 2021 recante «definizione dei criteri e delle modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo previsto dall'articolo 16, comma 5-quinquies del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147». Con

tale provvedimento sono stati disciplinati, tra l'altro, i **termini di versamento** del contributo per l'accesso al regime agevolato da parte gli sportivi professionisti.

In particolare, l'articolo 5 del d.P.C.M. citato, rubricato «Periodo di imposta 2019», ha disposto che le opzioni esercitate sono fatte salve, previo versamento dei contributi dovuti entro il 15 marzo 2021. Tale versamento, dunque, interviene a sanare il comportamento dichiarativo tenuto dallo sportivo professionista in relazione al 2019. Con riguardo al periodo di imposta 2020 e a quelli successivi, l'articolo 1 del d.P.C.M. dispone che il contributo in commento deve essere **versato annualmente**, entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento.

Con Risoluzione del 10 marzo 2021, n. 17/E è pertanto stato istituito il codice tributo 1900, denominato **“Contributo sportivi professionisti impatriati** - adesione al regime agevolato di cui all'articolo 16, comma 5-quater, del d.lgs. n. 147 del 2015” e sono state fornite le istruzioni operative per il versamento dello stesso, da effettuarsi mediante modello **“F24 Versamenti** con elementi identificativi”

Quindi il **Calciatore professionista** di cui trattasi, proveniente da un Paese extra-UE che abbia trasferito nel 2020 la propria residenza fiscale in Italia può beneficiare dell'agevolazione fiscale del regime degli impatriati, in vigore dal 30 aprile 2019, per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dall'anno di imposta 2020 e per i quattro periodi successivi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, interpello 25/06/2021, n. 447

Lavoro e Previdenza

Adempimenti del datore di lavoro

Congedo parentale: modalità di gestione tra regole ordinarie e deroghe

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il congedo parentale rappresenta uno strumento di rilevante utilità nella gestione dell'organizzazione familiare dopo l'arrivo per la nascita o l'adozione di un bambino. A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19, il legislatore ha ritenuto opportuno rendere più flessibili le modalità di fruizione del congedo, cercando di contemperare le necessità organizzative del datore di lavoro, introducendo anche misure aggiuntive proprio al fine di supportare le famiglie che hanno subito l'interruzione dell'attività didattica in presenza. Quali sono le regole, strutturali e transitorie che il datore di lavoro deve osservare?

Il **congedo parentale** è un periodo di **astensione facoltativa** dalla prestazione di lavoro subordinato che può essere fruito, da parte di ciascuno dei genitori, **entro i 12 anni di vita** del bambino con un limite complessivo massimo di **10 mesi** per ciascun figlio.

Tale diritto compete:

- alla **madre lavoratrice**, trascorso il periodo di congedo di maternità (astensione obbligatoria), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi;
- al **padre lavoratore**, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi ovvero di 7 mesi qualora usufruisca dell'astensione facoltativa per un periodo continuativo non inferiore a 3 mesi. In quest'ultimo caso, il periodo massimo utilizzabile da entrambi i genitori viene elevato a 11 mesi;
- qualora vi sia **un solo genitore**, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.

La struttura della norma così delineata dal legislatore mira ad incentivare la scelta del padre lavoratore di dedicarsi in modo incisivo e con continuità alla cura dei figli: si tratta di un vantaggio non trascurabile, stante la possibilità di aumentare fino ad 11 mesi il periodo complessivamente fruibile tra i due genitori.

La **contrattazione collettiva di settore** ha il potere di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

N.B. In caso di **mancata regolamentazione**, da parte della contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, delle modalità di fruizione del congedo su base oraria, ciascun genitore ha diritto di scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.

Fruizione su base oraria

La fruizione su base oraria è consentita in misura non

superiore alla **metà dell'orario medio giornaliero** contrattualmente previsto per il periodo di paga quadsimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

E' possibile alternare giornate o mesi di congedo parentale con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria, nei limiti eventualmente stabiliti dalla contrattazione collettiva.

E' esclusa la cumulabilità della fruizione oraria del congedo parentale con altre tipologie di permessi o riposi di cui al D.Lgs. n. 151/2001: il congedo ad ore non può essere fruito nei medesimi giorni in cui il genitore fruisce di **riposi giornalieri per allattamento** oppure nei giorni in cui il genitore fruisce dei riposi orari per assistenza ai figli disabili. Risulta invece compatibile la fruizione del congedo parentale su base oraria con permessi o riposi disciplinati da disposizioni normative diverse dal T.U. maternità/paternità.

Non sono computabili quale congedo parentale le **giornate non lavorative** domenicali e festive poste tra un periodo di congedo parentale ed un altro, nel caso in cui tali giornate siano precedute almeno da un giorno di ripresa dell'attività lavorativa (Suprema Corte di Cassazione, ordinanza 15633 del 22 luglio 2020).

Se le frazioni si susseguono in modo continuativo oppure sono intervallate soltanto da ferie, i giorni festivi e, in caso di settimana corta, il sabato, sono conteggiati come giorni di congedo parentale.

Di conseguenza non è possibile frazionare il congedo parentale usufruendone dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) o dal lunedì al sabato (in caso di settimana lunga) ed analogamente non è possibile frazionare il congedo parentale inserendo **giornate di ferie** tra un periodo e l'altro: in entrambi i casi il periodo viene considerato come continuativo e vengono conteggiati anche le giornate cadenti di sabato ed i giorni festivi.

Regole per la fruizione

I genitori possono utilizzare il congedo parentale anche contemporaneamente e il padre ne può usufruire anche durante i mesi di **astensione obbligatoria post-partum** della madre (congedo di maternità) nè i periodi in cui la madre beneficia dei riposi orari.

Se durante il periodo di fruizione del congedo parentale insorge la **malattia del bambino**, su apposita domanda del genitore interessato, il titolo dell'assenza dal lavoro può essere modificato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino, con conseguente sospensione del periodo di congedo parentale.

In caso di **parto gemellare** ciascun genitore ha diritto ad usufruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32, quindi, per ciascun figlio, fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori.

La stessa disposizione si applica anche in caso di **adozioni ed affidamenti di minori**, anche non fratelli, il cui ingresso in famiglia sia avvenuto nella stessa data. I periodi di congedo parentale sono computati nell'**anzianità di servizio**, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia, mentre sospendono i termini di durata del periodo di apprendistato.

Periodi di fruizione: modalità di calcolo

Qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.

Se il genitore fruisce, in continuità con un periodo di congedo parentale, di **giorni di ferie o malattia**, riprendendo poi l'attività lavorativa, le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti nell'intervallo, tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale. Qualora invece si susseguano, senza interruzione, un primo periodo di congedo parentale e un successivo periodo di ferie o di malattia e un ulteriore periodo di congedo parentale, i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.

In generale, per **conteggiare i periodi di congedo parentale** bisogna preliminarmente distinguere due fattispecie:

- durata del periodo di astensione esattamente pari a un mese o a un multiplo dello stesso: devono essere computati ai fini del periodo massimo uno o più mesi interi;
- durata del periodo o dei periodi di astensione di durata inferiore o superiore al mese, sono possibili due ipotesi:

A) **per i periodi di durata inferiore al mese**, si sommano le giornate di assenza di ciascun periodo fino a raggiungere il numero 30, considerando le stesse pari a un mese e tenendo in evidenza i giorni residui per sommarli successivamente a eventuali ulteriori periodi.

Esempio di calcolo

Una lavoratrice richiede i seguenti periodi di congedo parentale:

- dal 1° febbraio al 30 giugno: 4 mesi
 - dal 18 settembre al 17 ottobre: 1 mese
- per un totale di: 5 mesi.

La lavoratrice ha diritto a usufruire ancora di 1 mese di congedo parentale.

B) **per i periodi di durata superiore a un mese**, ma non multipli dello stesso, si computa il mese o il numero di mesi inclusi nei periodi medesimi secondo il calendario comune, lasciando come resto il numero dei giorni che non raggiungono il mese intero.

Esempio di calcolo

Una lavoratrice richiede i seguenti periodi di congedo parentale:

- dal 5 febbraio al 15 aprile: 2mesi+11gg.= 2 mesi+11gg.
 - dal 15 maggio al 14 giugno: 1mese = 1mese+10gg
 - dal 1°luglio al 25luglio: 25gg. = 0mesi+25gg
- Per un totale di 4mesi+ 6gg.

La lavoratrice ha ancora diritto a usufruire di 1 mese e 24 gg. di congedo parentale.

Deroghe Covid

Il legislatore emergenziale ha introdotto per l'anno in corso alcune **specifiche tutele** a favore dei lavoratori dipendenti per la cura dei **figli conviventi minori di 14 anni**.

Si tratta di un **congedo straordinario**, indennizzato al 50%, erogato nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, per la durata dell'infezione da SARS COVID-19 del figlio o della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

Il congedo può essere fruito **da uno solo dei genitori** oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per i periodi di infezione da SARS Covid-19, per il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuta, ovvero per il periodo di sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni 14.

L'arco temporale di fruizione previsto va **dal 13 marzo al 30 giugno 2021**.

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'**indennità pari al 50% della retribuzione**,

calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a eccezione del comma 2 del medesimo articolo.

I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Conversione dei congedi parentali

Il decreto Covid (art. 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30) prevede che i periodi di congedo parentale fruiti dal 1° gennaio 2021 e fino al 12 marzo 2021

possono essere convertiti, a domanda, nel congedo Covid-19. In questo caso è necessario che il genitore interessato presenti una domanda di congedo 2021 in sostituzione della precedente domanda di congedo parentale o di prolungamento di congedo parentale.

Leggi anche Congedo 2021 per genitori di figli under 14 fruibile anche a ore o in forma giornaliera

La legge di conversione del medesimo decreto (legge n. 61/2021) prevede altresì che anche questo congedo possa essere fruito in forma giornaliera od oraria.

Lavoro e Previdenza

L'Editoriale di Francesco Rotondi

Ammortizzatori sociali: dal PNRR una spinta alla riforma

di Francesco Rotondi - Professore a contratto di Diritto del Lavoro presso l'Università Carlo Cattaneo - LIUC di Castellanza

E' attesa per il mese di luglio la riforma degli ammortizzatori sociali, una misura di accompagnamento alla realizzazione del PNRR. Improntata al principio dell'"universalismo differenziato", la riforma deve creare un sistema diretto ad ampliare il più possibile la base dei fruitori (incluso anche i lavoratori autonomi), ma con delle differenziazioni in ordine alla durata del trattamento, alle soglie dimensionali dell'impresa e al settore di appartenenza. Gli obiettivi teorici sono chiari, ma il passaggio alla fase attuativa non sarà sicuramente facile. Cosa è auspicabile per le imprese?

Il tema della **riforma degli ammortizzatori sociali** in questo momento storico è di fervente attualità anche in ragione della possibile fase di uscita dalla pandemia, dell'avvio della **fase esecutiva del PNRR** (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e della conseguente road-map delle riforme più volte annunciata dal Governo che vorrebbe la riforma degli ammortizzatori fosse presentata nel mese di luglio.

A ben vedere la tematica degli ammortizzatori sociali è di grandissimo interesse anche e soprattutto in ragione della circostanza per cui la pandemia ha dimostrato in modo inequivocabile che il nostro sistema non era pronto - se non come accaduto forzando gli strumenti in vigore - ad affrontare il **diffuso disagio economico** seguito al lockdown e probabilmente il sistema non era adeguato anche prima.

Il panorama degli ammortizzatori, infatti, nonostante le riforme succedutesi nel tempo si è presentato, alla prova dei fatti, frastagliato e **non in grado di tutelare tutte le categorie** colpite dalla crisi economica e nemmeno di erogare prestazioni economiche ai singoli tali da rappresentare un decisivo e duraturo sostegno.

In questo quadro si è da subito sentita la necessità di intervenire sul punto ma solo oggi si è davvero in procinto di immaginare una riforma complessiva dei predetti strumenti.

La riforma degli ammortizzatori però non è, come sempre dovrebbe essere, una monade all'interno di un sistema e quindi, sebbene non sia parte direttamente del PNRR, è da questo documento che è possibile tracciare delle **linee guida** sulla riforma che verrà.

Per meglio comprendere quanto avverrà presumibilmente di qui a poco occorre evidenziare quale sia la collocazione della riforma nell'ambito del più **complesso programma del PNRR**.

Come detto, infatti, la riforma degli ammortizzatori non è disciplinata fra i progetti direttamente imputabili al Piano ma ad essa si richiama negli obiettivi generali. E' questo stesso documento a considerare la riforma degli strumenti di sostegno al reddito come "di

accompagnamento alla realizzazione del Piano". In altre parole, siamo innanzi ad un programma di riforma che non si colloca direttamente nel PNRR ma che è ad esso **legato in modo funzionale** alla sua concreta realizzazione.

La circostanza per cui la riforma degli ammortizzatori sociali sia elemento fondamentale della ripresa e del recupero di competitività del Paese non è un'esigenza individuata soltanto dal legislatore nazionale ma, rientra fra le misure considerate necessarie anche nelle Country specific recommendation dell'unione Europea.

Entrando nel merito delle linee guida individuate dal Piano per la riforma degli ammortizzatori, l'idea di fondo perseguita è quella per cui l'ottenimento di benefici durevoli in termini di performance del mercato del lavoro deve necessariamente passare attraverso strumenti di sostegno al reddito che consentano al lavoratore di affrontare con maggiore serenità le **fasi di transizione** tipiche dell'attuale mercato.

Al fine di raggiungere l'obiettivo auspicato la riforma degli ammortizzatori dovrà tendere alla realizzazione di un sistema in cui viene **allargata la platea dei fruitori** e **semplificato l'accesso**.

La tendenza è quindi quella dell'introduzione di strumenti di sostegno al reddito tendenti ad un c.d. **universalismo differenziato**.

In particolare il PNRR afferma testualmente: "l'obiettivo è mettere a sistema l'ampliamento del campo di applicazione delle prestazioni assicurative in costanza di rapporto, garantendo a tutti i lavoratori specifici trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, differenziando durata ed estensione delle misure di sostegno al reddito sulla base delle soglie dimensionali dell'impresa e tenendo conto delle caratteristiche settoriali, con un rafforzamento della rete di sicurezza contro la disoccupazione e l'inoccupazione implementando le protezioni dei lavoratori discontinui e precari".

Sostanzialmente si prevede un percorso teso alla

realizzazione di un sistema complessivo che sia diretto ad ampliare il più possibile la base dei fruitori con delle **differenziazioni** che dovrebbero collocarsi su tre direttrici:

- a) la **durata** del trattamento;
- b) le **soglie dimensionali** dell'impresa;
- c) le caratteristiche del **settore di appartenenza**.

Ancora, nel testo definitivo del PNRR si specifica che la riforma complessiva dovrebbe contenere anche degli strumenti di tutela dedicati anche per i **lavoratori autonomi**.

In modo molto opportuno il testo del Piano lega la riforma degli strumenti di sostegno al reddito alla **riforma delle politiche attive** prevedendone la necessità di un loro deciso rafforzamento.

Sul punto il Piano recita testualmente "si segnala la necessità di favorire la complementarità tra la riforma e il potenziamento delle politiche attive, da un lato, e l'attivazione di significative azioni di politica industriale verticale e selettiva basate su investimenti pubblici, dall'altro."

Fin qui il PNRR, ovvero lo strumento di programmazione di interventi futuri in cui come detto la riforma degli ammortizzatori sociali è elemento strumentale. La sfida del prossimo futuro sarà il **passaggio alla fase**

attuativa di queste linee di programma.

Su questo tema le criticità emergono in modo particolarmente evidente tenuto che ad oggi si è annunciata una **riforma per il mese di luglio** i cui contenuti non sono ancora ben definiti e sollevano una serie di interrogativi la cui risposta potrà provenire solo dall'analisi del testo normativo o dalle bozze che circoleranno e sulla cui corrispondenza al testo approvato non vi è certezza.

Il tema da porre sul tavolo è, però, di metodo, nel senso che - come correttamente evidenziato nel Piano - la riforma degli ammortizzatori sociali dovrebbe essere **sinergica rispetto all'implementazione delle politiche attive** in un ciclo virtuoso in cui l'ammortizzatore rappresenta la rete sociale a cui dovrebbe essere affiancato un meccanismo di politiche attive efficienti in tema di ricollocazione/riqualificazione del lavoratore. Ad oggi la **riforma è un "cantiere aperto"** in cui, nell'ottica dell'operatore, sarebbe auspicabile un sistema articolato e sinergico che possa condurre a meccanismi di circolarità fra gli strumenti in modo da attenuare gli effetti dell'instabilità del mercato del lavoro in particolare in **una fase di ripresa** in cui verosimilmente saremo innanzi a grandi modificazioni nelle strutture organizzative dell'impresa.

Lavoro e Previdenza

Istruzioni operative INPS

Contratto di espansione: inserimento delle domande e calcolo dell'indennità

Con il messaggio n. 2419 del 2021 l'INPS fornisce le istruzioni operative per la presentazione dell'accordo relativo al contratto di espansione attraverso il 'Cassetto previdenziale aziende' e per la gestione del piano di esodo nelle sue diverse fasi: inserimento delle domande di certificazione del diritto e di calcolo dell'importo dell'indennità, per la verifica della somma richiesta a garanzia del piano di esodo, inserimento delle domande di indennità e la verifica della provvista mensile richiesta a copertura della prestazione sul Portale delle prestazioni atipiche (PRAT).

L'INPS ha fornito le istruzioni operative per la presentazione del **contratto di espansione** e il successivo calcolo dell'indennità mensile nel messaggio n. 2419 del 25 giugno 2021.

Procedura per le aziende

Preliminarmente i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere alla Struttura INPS territorialmente competente copia del contratto di espansione sottoscritto presso il **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali** ed il modulo di **'Richiesta di accreditamento e variazione dell'indennità mensile'** disponibile sul sito istituzionale, allegando anche la **domanda di autorizzazione** all'accesso al **PRAT** per il personale o il delegato. L'istituto procede alla verifica della sussistenza del requisito dimensionale, dando riscontro all'azienda, entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione, dell'avvenuta verifica del requisito dimensionale, dell'attribuzione del codice autorizzazione 9J e dell'avvenuta consegna della documentazione alla **Direzione centrale Pensioni**. I datori di lavoro in possesso dei requisiti di legge devono presentare la domanda almeno 90 giorni prima della data di ingresso nella prestazione del primo lavoratore interessato dal **piano di esodo** previsto dal contratto di espansione.

Successivamente, nella sezione del menu 'Calcolo importo e lettere di certificazione', accedendo al PRAT, seleziona dalla lista dei codici fiscali da elaborare i lavoratori per i quali è stata già emessa una **certificazione per il diritto** positiva e per i quali intende richiedere la **certificazione dell'importo dell'indennità**.

Il calcolo in modalità automatica viene effettuato dalla procedura UNICARPE sulla base della contribuzione effettiva accreditata in favore del lavoratore al

momento della **cessazione del rapporto di lavoro**.

Il provvedimento di liquidazione, con il numero identificativo della prestazione, la decorrenza, la scadenza e l'importo lordo mensile spettante, viene inviato al **lavoratore beneficiario**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/06/2021, n. 2419

Lavoro e Previdenza

Indicazioni INPS

Esonero contributivo 2021: differiti i termini di versamento

Differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza delle somme dovute a titolo di acconto dell'anno d'imposta 2021 e dei contributi previdenziali dovuti per i mesi da novembre 2020 a febbraio 2021, per i soggetti interessati dall'esonero. Lo ha comunicato l'INPS con il messaggio n. 2418 del 2021.

L'INPS ha pubblicato il messaggio n. 2418 del 25 giugno 2021, integrando le indicazioni del messaggio n. 2263 dell'11 giugno 2021, in cui comunica che sono differiti fino a nuova comunicazione i termini di pagamento già scaduti o di imminente scadenza delle somme contributive dovute dai **lavoratori autonomi** e dai **liberi professionisti** iscritti alle gestioni INPS e alle **casce previdenziali professionali** autonome, dai lavoratori autonomi agricoli e dalle aziende con dipendenti.

L'iter di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dell'**esonero** è in corso di definizione da parte del **Ministero del Lavoro e delle politiche sociali**, di concerto con il **Ministro dell'Economia e delle finanze**.

Somme e soggetti interessati

- Somme dovute a titolo di primo acconto della contribuzione calcolata sul **reddito d'impresa** ai fini **Irpef** per l'anno di imposta 2021 dai soggetti interessati dall'esonero dal **versamento dei contributi previdenziali e assistenziali**;

- somme per il primo acconto dell'anno di imposta 2021 dovute dai soggetti iscritti alla **Gestione separata**;

- somme richieste con l'emissione 2021 per la prima rata per i contributi dovuti dai lavoratori autonomi in agricoltura;

- contributi previdenziali dovuti per il mese di febbraio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con scadenza 16 marzo 2021;

- contributi previdenziali dovuti per i mesi di novembre e dicembre 2020 e gennaio 2021 per i soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, in particolare, per le aziende che versano la contribuzione agricola unificata sono differiti i termini di versamento delle somme richieste con l'emissione relativa al quarto trimestre 2020, con scadenza 16 giugno 2021;

- per i lavoratori autonomi in agricoltura sono differiti i termini di versamento delle somme richieste per la quarta rata con l'emissione 2020 con scadenza 16 gennaio 2021, già differita al 16 febbraio 2021;

- per le aziende che effettuano i versamenti mensilmente, sono differiti i termini di versamento con scadenza 16 dicembre 2020, 16 gennaio 2021 e 16 febbraio 2021 riferiti, rispettivamente, alla contribuzione del mese di novembre 2020, dicembre 2020 e gennaio 2021.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 25/06/2021, n. 2418

Lavoro e Previdenza

Sul sito INAIL

Autoliquidazione ditte cessate: il servizio online disponibile dal 1° luglio 2021

E' disponibile sul sito istituzionale INAIL, dal 1° luglio 2021, il servizio telematico per l'invio delle autoliquidazioni delle ditte cessate nel corso dell'anno. Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti, entro il 16 del secondo mese successivo alla cessazione.

Con la circolare n. 18 del 25 giugno 2021 l'INAIL comunica che è stato realizzato il servizio '**Autoliquidazione ditte cessate**' con cui i soggetti assicuranti, titolari di **polizze dipendenti** e **polizze artigiani**, possono effettuare l'autoliquidazione in

caso di cessazione dell'attività. Il nuovo servizio online, disponibile dal 1° luglio 2021, è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l'autoliquidazione ed è accessibile sia dal menu '**Autoliquidazione**' sia da '**Denunce**> Denunce di cessazione' dei servizi online.

Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti. Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione del codice ditta e che il premio relativo all'anno precedente sia stato regolato.

L'autoliquidazione ditte cessate è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente.

La circolare, inoltre, fornisce indicazioni sugli elementi per il **calcolo del premio**, sull'applicazione di **sconti e agevolazioni** e chiarisce il **regime sanzionatorio in caso di omessa o tardiva presentazione** della dichiarazione delle retribuzioni.

Per ulteriori dettagli tecnici è possibile consultare il manuale utente sul sito istituzionale.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 25/06/2021, n. 18

Bilancio

Dal Ministero del Lavoro

Cooperative sociali: al 30 giugno il deposito del bilancio sociale

Il Ministero del Lavoro chiarisce che, in assenza di una specifica disposizione, sia applicabile anche alle Cooperative sociali e loro consorzi la medesima scadenza del 30 giugno di ogni anno con riferimento all'esercizio precedente applicabile in via generale agli enti del Terzo settore, quale termine di presentazione e deposito del bilancio sociale.

Con nota n. 8452 del 24 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito al **termine di presentazione e deposito del bilancio sociale delle cooperative sociali e loro consorzi**.

Quesito

Unioncamere, alla luce delle **differenze tra la gerarchia delle fonti normative** applicabili rispettivamente alle imprese sociali e alle cooperative sociali in quanto "imprese sociali di diritto" ai sensi dell'art. 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017, chiede al Ministero chiarimenti circa l'applicabilità a queste ultime del **termine per il deposito del bilancio sociale** previsto dall'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 117/2017 (30 giugno dell'anno successivo a quello di chiusura dell'esercizio). E a tale proposito richiama, anche ai fini di una più generale disamina delle norme applicabili alle cooperative sociali, la nota n. 29103 del 31 gennaio 2019, che in particolare al punto c), richiama un riferimento al bilancio sociale, per il quale chiarisce che "La redazione del bilancio sociale, secondo l'articolo 9 comma 2 del D. Lgs. 112/2017, dovrà avvenire in **conformità**, e con riferimento al profilo temporale di applicazione della norma, secondo la tempistica prevista dalle linee guida da adottarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

Risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro rileva che, in riferimento alla tempistica di deposito con riferimento alle imprese sociali, le linee guida adottate con D.M. 4 luglio 2019 stabiliscono che, "in assenza di una specifica disposizione rinvenibile nel decreto legislativo n. 112/2017, si ritiene applicabile per effetto dell'art. 1, comma 5, di quest'ultimo, la medesima scadenza di cui al punto precedente, applicabile pertanto in via generale agli enti del Terzo settore", individuata nella data **del 30 giugno di ogni anno** con riferimento all'esercizio

precedente (ex art. 48, comma 3, codice del Terzo settore); chiarendo ulteriormente che "Le imprese sociali che, costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile, tenute al deposito del bilancio di esercizio presso il registro delle imprese **entro trenta giorni** dalla data del verbale di approvazione (art. 2435 del codice civile), possono, secondo quanto previsto dalle normative proprie delle loro tipologie societarie, effettuare il deposito del bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno depositare il bilancio sociale entro la medesima scadenza consentita dalla legge per il deposito del bilancio di esercizio, per ragioni di semplificazione procedimentale."

Il Ministero ritiene che **nulla osta** ad un deposito effettuato **prima del 30 giugno** e che, qualora in virtù di specifiche disposizioni gli enti siano legittimati a depositare il bilancio di esercizio successivamente al 30 giugno, potranno entro la stessa data adempiere anche al deposito del bilancio sociale.

Con specifico riguardo alle cooperative sociali, il Ministero non trova ostacoli all'applicabilità del medesimo termine e con le medesime eccezioni sopra rappresentate, anche alla luce delle previsioni di cui all'articolo 1 comma 4 del d.lgs. 112/2017, ove si consideri che l'art. 3, comma 1 del Codice, norma posta a presidio della coerenza sistematica dell'intera disciplina del Terzo settore, stabilisce che le disposizioni del medesimo "si applicano, ove non derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore che hanno una disciplina particolare".

Pertanto, dichiara che i termini per il deposito del bilancio sociale di cui all'articolo 48, comma 3 del Codice del Terzo settore, richiamati dalle linee guida di cui al D.M. 4 luglio 2019, siano pienamente e legittimamente applicabili alle cooperative sociali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, nota 24/06/2021, n. 8452

Bilancio

CNDCEC

ETS: verbali e procedure dell'organo di controllo

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento dal titolo "Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore" a cura del Gruppo di Lavoro Principi di comportamento dell'organo di controllo ETS area No Profit. Il Consiglio ha inteso

rendere ancor più operative le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse. Oltre ai verbali dell'organo di controllo è stato incluso anche un format di verbale di nomina dell'organo di controllo, delibera che solitamente compete all'assemblea degli associati.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento **“Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore”** a cura del Gruppo di Lavoro Principi di comportamento dell'organo di controllo ETS area No Profit.

Il Codice del Terzo settore richiede che all'avverarsi delle condizioni di cui all'art. 30 gli enti del Terzo settore debbano nominare un **organo di controllo** e al superamento dei parametri di cui all'art. 31 un **soggetto incaricato della revisione legale dei conti**.

L'adeguamento semplificato degli statuti, **rinvio al 31 maggio 2022** dall'art. 66, co. 1 del D.L. n.77 del 31 maggio 2021, ha già portato alla nomina di molti organi di controllo per le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale e, nel caso in cui l'entrata in vigore dello statuto non sia stata differita all'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, anche per le Onlus.

A tale riguardo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha, peraltro, pubblicato la Nota n.11560 del 2 novembre 2020 in cui disponeva che gli ETS “temporanei” di cui sopra che superano i parametri degli artt. 30 e 31 del CTS dovessero nominare i “controllori” già con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 al superamento dei parametri per gli esercizi 2018 e 2019. Le nomine non effettuate con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2019 sarebbero dovute avvenire quindi, con la prima assemblea utile, che potrebbe anche coincidere con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, quest'anno convocabile, con le precauzioni rese necessarie per l'emergenza pandemica da Covid-19, **entro il 29 giugno 2021** secondo quanto previsto in ultimo dall'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 44 del 1° aprile 2021.

Tali nomine dovranno essere oggetto di **pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore**, una volta che questo diverrà operativo, come indicato dall'art. 20, lettera f) del DM n. 106 del 10 settembre 2020.

La rilevante importanza delle previsioni normative e l'impatto per gli iscritti all'albo, ha portato il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ad effettuare eventi formativi ed emanare una serie di documenti per fornire indicazioni utili sull'espletamento degli incarichi.

In particolare, il CNDCEC ha pubblicato anche le

“Norme di comportamento dell'Organo di controllo degli enti del Terzo settore”.

Con la pubblicazione dei “Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore” il Consiglio ha inteso rendere ancor più **operative** le norme tecniche contenute nelle Norme di comportamento fornendo esemplificazioni applicative delle stesse.

Oltre ai verbali dell'organo di controllo è stato incluso anche un format di verbale di nomina dell'organo di controllo, delibera che solitamente compete all'assemblea degli associati.

Più nel dettaglio, i verbali presentati comprendono:

- Verbale dell'adunanza di assemblea (o dell'organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell'organo di controllo (libro degli associati o aderenti);

- Verbale di insediamento dell'organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, contenente tra l'altro:

- 1) la Dichiarazione di insussistenza di ragioni di incompatibilità o ineleggibilità per la nomina di componente effettivo dell'organo di controllo;

- 2) la Dichiarazione di accettazione della nomina di componente dell'organo di controllo;

- 3) la Valutazione delle cause di ineleggibilità e dell'indipendenza;

- Verbale di pianificazione dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo (libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo).

I verbali rappresentano delle **esemplificazioni** che, in quanto tali, dovranno essere adattate e contestualizzate in funzione delle esigenze e delle circostanze in cui si trovano gli enti e i componenti degli organi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

CNDCEC, Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore, giugno 2021

Finanziamenti

Agevolazioni a confronto

Bonus adeguamento ambienti di lavoro: ultimi giorni per l'utilizzo in compensazione con F24

di Rita Friscolanti - Esperta di finanza agevolata - Se.Ges srl

Imprese e professionisti con attività aperte al pubblico ed enti del terzo settore beneficiari del credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro hanno tempo fino 30 giugno 2021 per fruire del bonus spettante. Sarà possibile utilizzarlo in compensazione con il modello F24 o cederlo a terzi. L'eventuale credito residuo si perderà. Tempi più lunghi e possibilità di utilizzo in dichiarazione, oltre che in compensazione con F24 o cessione a terzi, invece per il credito d'imposta per la sanificazione e dispositivi di protezione del decreto Rilancio. Ancora da definire, invece, le tempistiche del nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi istituito dal decreto Sostegni bis.

Tempi molto stretti per spendere il **bonus adeguamento ambienti di lavoro**. Il credito d'imposta esce di scena dal 30 giugno 2021.

Scadenze più lunghe e modalità di utilizzo differenti per il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione del decreto Rilancio e il nuovo credito d'imposta sanificazione, DPI e tamponi istituito dal decreto Sostegni bis.

Imprese, professionisti ed enti del terzo settore devono fare attenzione alle diverse regole per non incorrere in errori e, soprattutto, per non rischiare di perdere l'opportunità di utilizzare i crediti d'imposta.

Bonus adeguamento ambienti di lavoro

Ultimi giorni per utilizzare il credito d'imposta adeguamento ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Dal 1° luglio 2021, il bonus va in soffitta.

Più precisamente, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 (l. 178/2020, art. 1, commi 1098-1100), recepite dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'8 gennaio 2021 (di modifica del provvedimento n. 259854 del 10 luglio 2020), le **imprese, i professionisti e gli enti non commerciali** (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) che, entro il 31 maggio 2021, hanno trasmesso la comunicazione delle spese sostenute nel 2020, **entro il 30 giugno 2021** possono:

- usufruire del bonus in **compensazione** mediante il **modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997;
- esercitare l'opzione della **cessione del credito** (ai sensi dell'art. 122 del decreto Rilancio). La cessione del credito può essere effettuata, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito o altri intermediari finanziari.

Il credito d'imposta è pari al **60%** delle **spese sostenute**, per un **massimo di 80.000 euro**. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e,

dunque, l'ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro. Pertanto, nel caso in cui le spese sostenute siano superiori a 80.000 euro, il credito spettante è sempre pari al limite massimo consentito di 48.000 euro (Agenzia delle Entrate, circolare n. 20/E/2020).

Il codice tributo da utilizzare per la **compensazione** è il **"6918"** (istituito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2/E dell'11 gennaio 2021), che sarà attivo fino al 30 giugno 2021.

Dal 1° luglio 2021, come comunicato dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 43/E** del 22 giugno 2021, tale codice sarà soppresso. Pertanto, **eventuali crediti** residui al 30 giugno 2021 **non possono essere utilizzati** negli **anni successivi**, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.

Anche la **cessione del credito**, come precedente accennato, è possibile **fino al 30 giugno 2021**. Tuttavia, è bene esercitarla prima di tale data. I cessionari, infatti, devono, in primo luogo, comunicare l'accettazione del credito ceduto ed entro il 30 giugno 2021 utilizzare il credito in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 o cedere ulteriormente i crediti d'imposta ad altri soggetti. La quota del credito d'imposta acquisita che non è utilizzata dal cessionario non può essere utilizzata negli anni successivi, né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta successivamente al 30 giugno 2021.

Il credito spettante deve essere indicato nel **quadro RU - rigo RU5**, colonna 3 - **della dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 (codice credito I6), specificando nel **rigo RU6** l'ammontare del credito utilizzato in compensazione entro il termine di scadenza del 30 giugno 2021 e nel **rigo RU9**, colonna 1, l'eventuale quota ceduta.

Il credito d'imposta maturato indicato nel rigo RU5 va riportato anche nel **prospetto Aiuti di Stato** presente nel quadro RS, rigo RS401.

Bonus sanificazione e DPI decreto Rilancio

Tempistiche più “tranquille” e possibilità di **utilizzo in dichiarazione**, oltre che in **compensazione con F24** o ceduto a terzi, invece per il credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del decreto Rilancio.

In particolare, le imprese, i professionisti e gli enti non commerciali (compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale che, entro il 7 settembre 2020, hanno trasmesso la comunicazione delle spese sostenute nel 2020, possono utilizzare il bonus spettante:

1) In compensazione , ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. n. 241/1997, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.	Codice tributo “6917” (risoluzione n. 52/E/2020). Al credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e di cui all’articolo 34 legge 388/2000.
2) Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa (modello REDDITI 2021 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).	L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi , ma non potrà essere richiesto a rimborso.
3) In alternativa: entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente , ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.	Il cessionario utilizza il credito: - nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stata comunicata la cessione; - in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la cessione. In alternativa all’utilizzo diretto, entro il 31 dicembre dell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione, i cessionari possono ulteriormente cedere i crediti d’imposta ad altri soggetti. La quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione non può essere utilizzata negli anni successivi né richiesta a rimborso, oppure ulteriormente ceduta

L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata entro il predetto termine del 7 settembre 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 47,1617% (fissata con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 381183 del 16 dicembre 2020), troncando il risultato all’unità di euro.

Ciascun beneficiario può **visualizzare il credito d’imposta** fruibile tramite il proprio **cassetto fiscale**, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il credito spettante deve essere indicato nel **quadro RU** della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 (codice credito H9).

Nella sezione possono essere compilati esclusivamente i righe RU2, RU3, RU5, colonna 3, RU6, RU7, colonne 4 e 5, RU8, RU9, colonna 1, RU10 e RU12.

Il credito d’imposta **non va indicato** nel **prospetto aiuti di Stato** di cui al quadro RS.

Nuovo bonus sanificazione, DPI e tamponi decreto Sostegni bis

Ancora da definire, invece, il calendario per **utilizzare il nuovo bonus** sanificazione, DPI e tamponi istituito dal decreto Sostegni bis (D.L. 73/2021, art. 32).

Leggi anche Sanificazione e acquisto di DPI: quanto conviene il credito d’imposta del Sostegni bis?

Il credito d’imposta spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale per le spese sostenute nei **mesi di giugno, luglio e agosto 2021** per:

- la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
- per l’acquisto di **dispositivi di protezione individuale** e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti;
- la somministrazione di **tamponi** per Covid-19.

Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al **30% delle spese**, fino ad un **massimo di 60.000 euro** per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Il credito d’imposta è utilizzabile nella **dichiarazione**

dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in **compensazione** nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/1997. Non sembra invece prevista la possibilità di cedere il credito d'imposta.

I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Bonus a confronto

Bonus adeguamento decreto Rilancio	Entro il 30 giugno 2021 è possibile: <ul style="list-style-type: none">- utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 (codice tributo "6918", che sarà soppresso dal 1° luglio 2021)- cederlo ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito. Eventuali crediti residui al 30 giugno 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso
Bonus sanificazione e DPI decreto Rilancio	È possibile: <ul style="list-style-type: none">- utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (Codice tributo "6917")- utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa- fino al 31 dicembre 2021, optare per la cessione a altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito
Bonus sanificazione, DPI e tamponi decreto Sostegni bis	Ai sensi dell'art. 32 del decreto Sostegni bis , è possibile: <ul style="list-style-type: none">- utilizzarlo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997- utilizzarlo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa. Le tempistiche dovranno essere definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Finanziamenti

Dal MISE

Cratere sismico Aquilano: proroga di 18 mesi del termine per l'ultimazione dei programmi di investimento

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha prorogato di 18 mesi il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento attuati attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano. La proroga è stata concessa in ragione delle difficoltà oggettive derivanti da cause di forza maggiore legate all'emergenza pandemica tuttora in atto, e tenuto conto delle numerose richieste pervenute dalle imprese beneficiarie, che hanno subito il rallentamento dell'iter di rilascio dei permessi da parte degli enti territoriali e delle consegne da parte dei fornitori.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato la circolare n. 217548 del 25 giugno 2021 con cui **proroga il termine** per l'ultimazione dei programmi di investimento attuati attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale, storico e culturale, al rafforzamento dell'attrattività e dell'offerta turistica del territorio del cratere sismico aquilano.

E' utile ricordare che:

- con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 9 luglio 2018, sono stati disciplinati i termini, le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni per la realizzazione di attività imprenditoriali che, attraverso la **valorizzazione** del patrimonio naturale, storico e culturale, contribuiscano a rafforzare **l'attrattività e l'offerta turistica** del territorio del cratere sismico aquilano;

- con la circolare direttoriale 20 novembre 2018, n. 351717 sono stati disciplinati i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione, definiti i parametri in cui sono articolati i criteri di valutazione dell'ammissibilità delle domande e fornite le necessarie specificazioni e indicazioni operative per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

Il Ministero, tenuto conto che la circolare direttoriale del 20 novembre 2018 riconosce al Soggetto gestore la possibilità di concedere una **proroga non superiore a 6 mesi** e preso atto delle **numerose richieste** pervenute dalle imprese beneficiarie connesse al verificarsi **dell'emergenza da Covid-19**, che ha **rallentato** l'iter

di rilascio dei permessi da parte degli enti territoriali e ritardato le consegne da parte dei fornitori, ha ritenuto necessario accordare una più **ampia proroga del termine** di ultimazione dei programmi di investimento in ragione delle difficoltà oggettive derivanti da **cause di forza maggiore** legate all'emergenza pandemica tuttora in atto.

In sostanza, il termine per l'ultimazione dei programmi di investimento localizzati nel territorio del cratere sismico aquilano e agevolati è **prorogato di 18 mesi**. Entro il medesimo termine di ultimazione degli investimenti, il soggetto beneficiario è tenuto a presentare la **richiesta di erogazione del saldo** delle agevolazioni concesse in conto investimenti e del contributo sulle spese di gestione, completa di tutti i documenti indicati nella determinazione di concessione delle agevolazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, circolare 25/06/2021, n. 217548

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Politica di coesione 2021-2027: stanziati 373 miliardi di euro

La Commissione europea ha accolto con favore il voto del Parlamento europeo che conferma gli accordi politici relativi al pacchetto legislativo sulla politica di coesione 2021-2027, del valore di 373 miliardi di euro che potrà entrare in vigore il 1° luglio. "I fondi di coesione promuovono gli ambiziosi piani europei per una ripresa sostenibile e inclusiva, e aiuteranno gli Stati membri a rispondere alle sfide economiche e sociali" che si troveranno ad affrontare. Investendo nelle persone e nelle regioni sarà portata a termine con successo la transizione verde e digitale.

La Commissione europea con un comunicato stampa del 25 giugno 2021 informa che il Parlamento ha confermato gli accordi politici relativi al pacchetto legislativo sulla **politica di coesione 2021-2027**, del valore di **373 miliardi di euro** che potrà quindi entrare in vigore il **1° luglio**.

Elisa Ferreira, Commissaria per la Coesione e le riforme, ha dichiarato che "Il pacchetto sulla politica di coesione combina la strategia, l'impulso finanziario e il metodo che consentiranno all'Europa di conseguire una ripresa equa ed equilibrata sul piano territoriale e

di indirizzare le economie regionali verso una crescita adeguata alle esigenze future e basata sulla duplice transizione verde e digitale. La politica di coesione rimane il cuore pulsante della solidarietà europea. L'adozione del pacchetto apre la strada all'approvazione dei documenti di programmazione e all'effettivo avvio dei progetti sul campo. Ora dobbiamo concentrarci sull'attuazione in maniera tale da fornire il massimo sostegno possibile alle autorità regionali e locali, ai cittadini e alle imprese. Per l'elaborazione di questo pacchetto è stato fondamentale uno spirito di partenariato; il principio di partenariato sarà cruciale per attuarlo con successo."

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha aggiunto che "I fondi di coesione promuovono gli ambiziosi piani europei per una ripresa sostenibile e inclusiva, e aiuteranno gli Stati membri a rispondere alle sfide economiche e sociali che ci troviamo ad affrontare. Investendo nelle persone e nelle regioni porteremo a termine con successo le transizioni verde e digitale e garantiremo che nessuno sia lasciato indietro."

Il pacchetto comprende i seguenti regolamenti:

- regolamento sulle disposizioni comuni in materia di fondi a gestione concorrente;
- regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione (FESR/FC);
- regolamento sul Fondo sociale europeo Plus (FSE+);
- regolamento Interreg recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "Cooperazione territoriale europea" sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno.

L'approvazione del regolamento sulle disposizioni comuni stabilisce inoltre elementi fondamentali per il funzionamento del nuovo regolamento sul Fondo per una transizione giusta, che completa l'insieme dei fondi della politica di coesione disponibili per il periodo 2021-2027.

Inoltre il Parlamento europeo ha adottato lo strumento di **prestito per il settore pubblico**, a completamento di tutte le proposte nell'ambito del meccanismo per una transizione giusta.

Regolamento sulle disposizioni comuni

Il nuovo **regolamento sulle disposizioni comuni** fornisce un quadro giuridico comune per otto fondi a gestione concorrente:

- il Fondo europeo di sviluppo regionale,
- il Fondo di coesione,
- il Fondo sociale europeo Plus,
- il Fondo europeo per gli affari marittimi,
- la pesca e l'acquacoltura,
- il Fondo per una transizione giusta,

nonché regole finanziarie applicabili al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, allo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti e al Fondo per la Sicurezza interna.

Regolamento sul Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione

Il regolamento sul **Fondo europeo di sviluppo regionale e sul Fondo di coesione** stabilisce disposizioni specifiche per il Fondo europeo di sviluppo regionale (226 miliardi di euro) e per il Fondo di coesione (48 miliardi di euro).

Il FESR contribuirà a rafforzare la coesione economica e sociale nell'Unione europea correggendo gli **squilibri** tra le sue regioni, realizzando nel contempo le priorità politiche dell'Unione attraverso una concentrazione tematica delle risorse. Il Fondo di coesione sosterrà progetti in materia di ambiente e di reti trans-europee nel settore delle infrastrutture dei trasporti.

Fondo sociale europeo Plus

Il **Fondo sociale europeo Plus** rimarrà il principale fondo dell'UE per **investire nelle persone e costruire un'Europa più sociale e inclusiva**, con una dotazione di 99,3 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. Gli Stati membri possono utilizzare i fondi per affrontare la crisi causata dalla pandemia di coronavirus, migliorare l'accesso all'occupazione e **creare nuovi e migliori posti di lavoro** con condizioni di lavoro eque. Le risorse del FSE+ possono anche essere investite nell'istruzione e nella formazione al fine di aiutare le persone a sviluppare le giuste competenze, anche per le transizioni verde e digitale. Il FSE+ sosterrà inoltre gli Stati membri nei loro progressi verso il conseguimento dei principali obiettivi sociali dell'UE per il 2030, stabiliti nel piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali.

Fondo per una transizione giusta

Il **Fondo per una transizione giusta** è un nuovo fondo della politica di coesione con una dotazione complessiva di 19,2 miliardi di euro. Il Fondo è un elemento chiave del **Green Deal europeo** ed ha come obiettivo l'attenuazione dei costi socioeconomici derivanti dalla transizione verso un'economia climaticamente neutra attraverso un'ampia gamma di attività volte principalmente alla **diversificazione dell'attività economica**. Il fondo prevede inoltre il sostegno dell'adattamento delle persone a un mercato del lavoro in evoluzione. Altro pilastro del meccanismo per una transizione giusta è lo strumento di prestito per il settore pubblico che fa leva sul bilancio dell'UE per fornire accesso a ulteriori finanziamenti. Lo strumento si rivolge

specificamente agli enti pubblici, creando condizioni di prestito preferenziali per i progetti che non generano entrate sufficienti, affinché siano finanziariamente sostenibili.

Sesta generazione di Interreg

Infine, con una dotazione di 8,1 miliardi di euro, la **sesta generazione di Interreg** continua a plasmare la cooperazione territoriale in Europa nell'ambito di tutte le sue diverse componenti (transfrontaliera, transnazionale e interregionale). Il regolamento Interreg contempla la **cooperazione ai confini esterni dell'Unione**, che beneficia del sostegno di strumenti esterni (quali lo strumento di assistenza preadesione, IPA e lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale, NDICI) e istituisce una nuova componente dedicata al rafforzamento della cooperazione regionale delle regioni ultraperiferiche.

A cura della Redazione

Impresa

Nel decreto Semplificazioni

Procedimenti amministrativi certi e autotutela limitata. Come cambia il rapporto fra imprese e PA

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

Il decreto Semplificazioni apporta numerose novità nel procedimento amministrativo. Alle imprese sono assicurati tempi sicuri di risposta delle Pubbliche amministrazioni e stabilità ai provvedimenti amministrativi già adottati, impedendo che siano ritirati dopo che le aziende hanno effettuato investimenti, confidando sul consolidamento di autorizzazioni, licenze, concessioni e simili. Il mancato rispetto dei termini determina risarcimenti e indennizzi a carico dell'Amministrazione. Il potere di autotutela da parte della PA può essere esercitato solo entro un termine massimo, oltre il quale l'atto si consolida e non è più revocabile. Quali sono in dettaglio i nuovi obblighi a carico della PA? Quali, invece, i nuovi poteri messi a disposizione delle imprese?

Ultimatum per la **conclusione dei procedimenti amministrativi**: si deve arrivare alla conclusione entro il **termine ordinario** al massimo **aumentato della metà**; **riduzione a 12 mesi** della scadenza per l'**annullamento di ufficio** di provvedimenti amministrativi: sono queste le novità introdotte dall'art. 61 del **decreto Semplificazioni (D.L. n. 77/2021)**, che ha modificato gli articoli 2 e 21-nonies della legge generale sul procedimento amministrativo (l. n. 241/1990). **Leggi anche Appalti, digitalizzazione e incentivi alle assunzioni: come cambierà il volto del Paese**

Scopi della riforma

Il senso della mini novella è un'iniezione di **certezza per le imprese**, che, da un lato, non devono essere lasciate per troppo tempo in "sala d'attesa" da una amministrazione pubblica lenta e la cui operatività, dall'altro lato, non deve essere sconvolta da enti pubblici che, col senno di poi, scompaginano le carte.

Nel dettaglio la manovra è duplice:

1) dare alle **imprese tempi sicuri di risposta** delle PA;
2) garantire **stabilità** a un **provvedimento amministrativo** già adottato, impedendo che sia ritirato dopo che le imprese hanno fatto investimenti, confidando per l'appunto sul consolidamento di autorizzazioni, licenze, concessioni e simili.

Ma passiamo all'analisi delle novità, cominciando dalle modifiche all'art. 2 della legge generale sul procedimento amministrativo.

Stop alle lungaggini: i poteri sostitutivi

L'art. 2 citato, oltre al resto, si occupa di **poteri sostitutivi** attivabili in caso di **inerzia dell'amministrazione** a provvedere.

Il caso è quello di un ente pubblico "lumaca", che ha lasciato scadere il termine massimo per la conclusione di un procedimento.

Abbiamo, per esempio, un'impresa che ha rivolto un'istanza alla PA ed è in attesa del provvedimento finale.

Per legge, considerato che il funzionario incaricato non ha portato a termine il procedimento, a questi **subentra qualcun altro**, che **si sostituisce** e definisce il procedimento pendente.

Le novelle, sul punto, sono due: la prima attribuisce il potere sostitutivo non solo ad una **figura apicale**, ma anche ad un ufficio (un'**unità organizzativa**); la seconda introduce la possibilità che l'attivazione del **potere** sostitutivo possa avvenire anche **d'ufficio**, oltre che su istanza dell'impresa.

In base alla prima modifica è introdotta la facoltà per l'organo di governo di **individuare**, ai fini dell'attribuzione del potere, "un'unità organizzativa", in luogo di una figura apicale dell'amministrazione.

Ciascuna amministrazione potrà quindi **scegliere** tra una **figura apicale** ovvero un'**unità organizzativa**.

Questo significa avere una **rosa di sostituti**, così da evitare lungaggini per l'ingolfamento di pratiche già ritardatarie sulla scrivania di un unico sostituto, con ciò paradossalmente dilatando ulteriormente i tempi.

L'indicazione del soggetto "o dell'unità organizzativa" è oggetto di un **obbligo di pubblicità** sul **sito internet** istituzionale dell'amministrazione.

Viene poi introdotta la possibilità, che decorso il termine, il potere sostitutivo possa essere attivato anche **d'ufficio** e non più, come finora, solo su istanza del privato interessato.

Il **rispetto dei tempi** non è solo un **diritto dell'impresa**, ma è anche e soprattutto un **dovere delle pubbliche amministrazioni**.

La stessa modifica precisa, infine, che entro un **termine** pari alla **metà** di quello **originariamente previsto**, chi esercita il potere sostitutivo conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la **nomin**a di un **commissario**.

Insomma, allo **scadere del termine** - calcolato in misura del 150% di quello ordinario - ci deve essere il **provvedimento finale**, altrimenti per le imprese

sarebbe una tutela vuota di sostanza.

Sanzioni: risarcimento e indennizzo

In materia si aggiunge che la legge disciplina anche altre **conseguenze** del **mancato rispetto** dei **termini procedurali** e del tardivo adempimento da parte dell'amministrazione procedente.

L'attivazione del potere sostitutivo non è, infatti, l'unica forma di garanzia dell'impresa contro la lungaggine amministrativa.

Per i casi di **ritardo doloso** o **colposo** del termine di conclusione del procedimento, la legge prevede il **risarcimento del danno** ingiusto cagionato in favore del privato (è il danno da ritardo ex art. 2-bis, co. 1, L. 241 del 1990).

Dal 2013 la legge prevede anche l'ipotesi di un **indennizzo** da ritardo determinato dalla pubblica amministrazione, ma anche dai soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative, nella conclusione di procedimenti ad istanza di parte: a **differenza del risarcimento** l'indennizzo non può essere richiesto nei procedimenti avviati d'ufficio, presuppone il decorso del tempo quale mero nesso causale e deve essere preceduto dall'attivazione del potere sostitutivo.

Autotutela

L'art. 63 del decreto Semplificazioni **riduce da diciotto a dodici mesi** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono **annullare di ufficio** ("**autotutela**") i provvedimenti amministrativi di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici.

La novella modifica l'articolo 21-nonies, comma 1, della l. n. 241/1990.

Con l'annullamento d'ufficio, l'amministrazione **rimuove il provvedimento** di primo grado.

I **presupposti** dell'esercizio del potere di annullamento d'ufficio, che ha **effetti retroattivi**, sono:

- a) l'illegittimità originaria del provvedimento;
- b) l'interesse pubblico concreto e attuale alla sua rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità;
- c) l'assenza di posizioni consolidate in capo ai destinatari.

L'annullamento è un **provvedimento discrezionale**,

previo bilanciamento dell'interesse pubblico alla rimozione del provvedimento invalido con gli altri interessi dei soggetti coinvolti.

Inoltre, l'annullamento d'ufficio va adottato entro un **termine "ragionevole"**, decorso il quale l'amministrazione decade dal potere.

Ciò a garanzia della **certezza del diritto** e della **tutela dell'affidamento** legittimo di coloro che hanno tratto vantaggio dal provvedimento iniziale.

Alla luce della **novella** in esame, il termine "ragionevole" **non** deve essere comunque **superiore a dodici mesi** dal momento dell'adozione del provvedimento di primo grado per i casi di **annullamento d'ufficio** dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, **anche** se si tratta di provvedimenti formati a seguito di **silenzio-assenso**.

Va segnalato che il testo del decreto-legge ha dimenticato una necessaria modifica al comma 2-bis dell'art. 21-nonies.

Casi di dolo e illecito penale

Quest'ultima disposizione dispone che i **provvedimenti amministrativi conseguiti** sulla base di **false rappresentazioni** dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di **condotte** costituenti **reato**, accertate con sentenza passata in giudicato, "possono essere **annullati** dall'amministrazione anche **dopo** la scadenza del termine di **diciotto mesi** di cui al comma 1".

Una volta portato a 12 mesi il termine di riferimento bisogna **correggere** anche quest'ultimo **riferimento**: un compito che ora è lasciato al parlamento in sede di conversione.

Per completezza, si ricorda, che in deroga alla previsione dell'art. 21-nonies, co. 1, il **decreto Rilancio** (D.L. 34/2020, art. 264, co. 1, lett. b) ha **ridotto a tre mesi** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni possono procedere all'**annullamento d'ufficio** dei **provvedimenti illegittimi** "adottati in relazione all'**emergenza Covid-19**". Questa deroga è efficace fino al 31 dicembre 2020.

Impresa

Dal Ministero del Lavoro

ETS: erogazioni pubbliche e obbligo di trasparenza e pubblicità

Con circolare n. 6 del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità. La nuova normativa ha operato un restringimento dell'ambito oggettivo di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la loro fonte in un rapporto sinallagmatico caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo. Il Ministero richiama inoltre attenzione al nuovo impianto sanzionatorio, che prevede a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro.

Con circolare n. 6 del 25 giugno 2021, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito all'adempimento degli **obblighi di trasparenza e di pubblicità** ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n.124 - articolo 1, commi 125-129.

Normativa

Oggetto del chiarimento è la riformulazione della disciplina in **materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche** previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017. Tale riformulazione è stata attuata mediante la sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento sistemico e formale.

Sulla base del nuovo quadro normativo, sono stati sottoposti all'attenzione della scrivente Amministrazione alcuni quesiti in ordine alla portata applicativa della disciplina in parola, riguardanti in particolare il dettato del novellato comma 125, in relazione all'oggetto degli obblighi informativi.

La risposta del Ministero

Il Ministero del Lavoro ha evidenziato che la nuova disposizione ha investito in modo significativo la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli **obblighi di informazione e trasparenza**: il nuovo testo del comma 125 infatti ha operato un **restringimento dell'ambito oggettivo** di applicazione, in forza del quale non sono soggetti ad obblighi di pubblicità gli apporti di natura corrispettiva, che trovano, cioè, la

loro fonte in un **rapporto sinallagmatico** caratterizzato dallo scambio tra prestazione di un bene o servizio e pagamento di un corrispettivo.

Una volta circoscritta la sfera di applicazione ai contributi, sussidi, sovvenzioni, vantaggi o aiuti ricevuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti assimilati, non traenti titolo da rapporti economici a carattere sinallagmatico, il legislatore del 2019 ha operato un'ulteriore perimetrazione, escludendo dallo specifico regime di informazione gli **ausili pubblici** aventi carattere generale, ossia i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, in virtù del quale il contributo viene erogato a tutti i soggetti che **soddisfano determinate condizioni**. In tale prospettiva si deve ritenere che rientri nella suddetta accezione anche il contributo del cinque per mille.

Rilevante è anche lo spostamento del termine di adempimento degli obblighi in parola dall'originaria data del 28 febbraio al **30 giugno di ogni anno**.

Infine, il Ministero richiama l'attenzione al nuovo **impianto sanzionatorio**, introdotto, a decorrere **dall'1 gennaio 2020**, dal comma 125 -ter. In particolare all'originaria delimitazione della sanzione restitutoria alle sole imprese, si sostituisce un regime generalizzato per tutti i soggetti obbligati, senza alcuna distinzione di categorie, accompagnato da una graduazione delle sanzioni.

E' posta infatti a carico dei soggetti inadempienti agli obblighi di pubblicità una sanzione amministrativa **pecuniaria pari all'1% degli importi ricevuti** con un **importo minimo di 2.000 euro**, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione; solo nel caso in cui il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non abbia adempiuto all'obbligo stesso **entro 90 giorni dalla contestazione** mossagli dall'amministrazione competente, troverà applicazione la sanzione della restituzione integrale del beneficio ricevuto.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 25/06/2021, n. 6

Impresa

In Gazzetta Ufficiale

G20: le indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da

COVID-19

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del Ministero della Salute Ulteriori recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri internazionali sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il tempo strettamente necessario e, a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, non saranno applicate le misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario.

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 25 giugno 2021 l'ordinanza 24 giugno 2021 del Ministero della Salute Ulteriori recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in occasione del **G20 e delle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh**.

In particolare il nuovo provvedimento dispone che:

- ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri internazionali della Presidenza italiana del G20 e alle riunioni ministeriali della coalizione anti-Daesh, sarà consentito l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale per il **tempo strettamente necessario** alla partecipazione agli eventi stessi e alle attività ad essi connesse;
- i fini del contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2, gli eventi dovranno essere svolti nel rispetto dello specifico **protocollo di sicurezza** recante «Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nell'organizzazione del G20», che costituisce parte integrante della presente ordinanza;
- a condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai soggetti partecipanti **non saranno applicate le misure della sorveglianza sanitaria e dell'isolamento fiduciario** previste, in relazione all'ingresso nel territorio nazionale da Stati e territori esteri.

Entrata in vigore

L'ordinanza produce effetti **dalla data di adozione**.

A cura della Redazione

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.